

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 4 dicembre 2002.

Riparto delle risorse del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione relative al 2002, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

### IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, che destina i contributi di cui al comma 1, lettere b) e c), al finanziamento di un programma costruttivo di alloggi per lavoratori;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431, concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo che all'art. 11, istituisce, presso il Ministero dei lavori pubblici (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) «il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazioni»;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), che attribuisce al citato Fondo per l'anno 2002 la dotazione di 249.181.336 euro;

Visto, in particolare, il comma 5 del citato art. 11 come sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, che stabilisce che la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo venga effettuata dal Ministro dei lavori pubblici (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Viste le delibere Cipe del 30 giugno 1999, 15 febbraio 2000 e 4 agosto 2000 pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 217 del 15 settembre 1999, n. 93 del 20 aprile 2000 e n. 245 del 19 ottobre 2000 con le quali è stata effettuata la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano delle risorse attribuite al Fondo relativamente alle annualità 1999 e 2000 e delle disponibilità del Fondo sociale di cui all'art. 75 della legge 27 luglio 1978, n. 392;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 277 del 28 novembre 2001, con il quale è stata effettuata la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano delle risorse attribuite al Fondo per l'anno 2001;

Considerato che i dati sul fabbisogno accertato dalle regioni e province autonome trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti costituiscono un quadro non omogeneo per le differenziate modalità di determinazione quantitativa del fabbisogno nonché per l'introduzione di ulteriori articolazioni delle classi di reddito o da soglie di incidenza del canone più favorevoli rispetto a quelle indicate nel decreto ministeriale 7 giugno 1999;

Ravvisata pertanto l'opportunità di introdurre, ai fini della predisposizione della ripartizione di che trattasi, opportuni coefficienti di correzione del fabbisogno comunicato dalle singole regioni e province al fine di omogeneizzare i dati relativi al suddetto fabbisogno;

Vista l'intesa espressa, sulla proposta di ripartizione effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 novembre 2002, a condizione che vengano limitate in misura pari all'80% le variazioni registrate tra i coefficienti utilizzati nelle precedenti ripartizioni e quelli previsti nella proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto in data 12 ottobre 2001 con il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha delegato l'on.le Ugo Giovanni Martinat all'esercizio anche delle competenze nelle aree del dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia;

Decreta:

1. Le disponibilità di cui alla tabella C della legge 28 dicembre 2001, n. 488, pari, per l'anno 2002, a euro 249.181.336, attribuite al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano secondo la allegata tabella che forma parte integrante del presente decreto.

2. Le regioni e le province autonome ripartiscono le quote di propria spettanza a norma del comma 7 del predetto art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, come integrato dall'art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2001, n. 21.

3. I comuni, sulla base delle risorse loro assegnate e nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 giugno 1999, definiscono la graduatoria tra i soggetti in possesso dei predetti requisiti.

4. Le regioni e le province autonome comunicheranno al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative l'entità dei fondi eventualmente iscritti in bilancio per la finalità di cui trattasi.

5. A decorrere dall'anno 2003 la ripartizione delle disponibilità assegnate al Fondo nazionale è effettuata sulla base dei dati trasmessi al Ministero delle infrastrutture e trasporti mediante scheda unificata di rilevazione del fabbisogno da predisporre dal Ministero stesso unitamente alle regioni e le province autonome.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2002

p. Il Ministro: MARTINAT

Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2003  
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1 Infrastrutture e trasporti, foglio n. 18

ALLEGATO

Regioni e province autonome	%	Importi (euro)
Piemonte .....	6,693	16.677.706,82
Valle d'Aosta .....	0,127	315.961,93
Lombardia .....	10,894	27.146.313,11
Trento .....	0,744	1.852.912,41
Bolzano .....	1,047	2.609.426,95
Veneto .....	7,797	19.429.665,49
Friuli Venezia-Giulia .....	0,550	1.369.500,62
Liguria .....	3,579	8.918.698,38
Emilia-Romagna .....	11,905	29.665.038,05
Toscana .....	6,604	16.456.932,15
Umbria .....	1,787	4.453.867,20
Marche .....	1,956	4.873.986,93
Lazio .....	9,153	22.808.066,05
Abruzzo .....	0,651	1.621.173,77
Molise .....	0,166	414.139,38
Campania .....	9,415	23.459.426,06
Puglia .....	10,170	25.342.738,60
Basilicata .....	0,527	1.313.684,00
Calabria .....	2,585	6.440.340,81
Sicilia .....	12,284	30.609.933,68
Sardegna .....	1,365	3.401.325,24
<b>TOTALB . . .</b>	<b>100,000</b>	<b>249.181.336,00</b>

03A01415

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 20 gennaio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Napoli.

#### IL DIRETTORE REGIONALE PER LA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

#### Decreta

il mancato funzionamento dell'ufficio del Pubblico registro automobilistico di Napoli nel giorno 10 gennaio 2003 per la mancata apertura degli sportelli a causa di problemi tecnici, come da richiesta inoltrata, con nota del 13 gennaio 2003, prot. 3/2003, della procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli.

#### Motivazioni.

La disposizione di cui al presente allo scaturisce dalla circostanza che, in data 13 gennaio 2003, l'ufficio del

pubblico registro automobilistico di Napoli non ha aperto gli sportelli al pubblico per problemi tecnici di non immediata soluzione.

#### Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985 n. 592.

Decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001) recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 20 gennaio 2003

*Il direttore regionale:* ORLANDI

03A01076